

Comune di SPINONE AL LAGO (BG)

UFFICIO ELETTORALE

REFERENDUM CONFERMATIVI DEL 22 E 23 MARZO 2026

VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni che, ai primi commi, testualmente recita:

Art. 1- Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle provincie e dei consigli comunali, del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
 3. Gli elettori di cui comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
 - a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recate l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
 - b) un certificato rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
- 3-bis Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di

cui comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. Ove sulla tessera elettorale presso l'ufficio di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

RENDE NOTO

Gli elettori interessati dovranno inviare (su modello in allegato) la prescritta dichiarazione dal **10 febbraio 2026** al **2 marzo 2026**, (20° antecedente la data della votazione).

Spinone al Lago, lì 05/02/2026

IL SINDACO

Dott. SIMONE SCABURRI